



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito “Codice dei Beni Culturali”;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

Visto il D.L. 1 marzo 2021, n.22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, *Il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della cultura”*;

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visti in particolare gli artt. 10 e 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e ss.mm.ii.;

Visto in particolare l'art. 47 comma 2 lettera a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

Visto l'art. 41, comma 7, del D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

Visto l'art. 12, comma 2, del D.M. 5 settembre 2024 n. 270, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Visto il decreto di nomina del Segretariato Regionale per le Marche Dott.ssa Maria Rita Palumbo Decreto del Segretariato generale n. 345 del 29 marzo 2024 registrato dalla Corte dei Conti in data 9 maggio 2024 al n. 1317;

Vista la nota prot. n. 61 del 05/10/2023 della Conferenza Episcopale Marchigiana (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 3424 del 06/10/2023) con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. per il bene denominato: “Casa canonica”;



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

Visto il parere istruttorio di ambito architettonico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, espresso con nota prot. 2304 del 19/02/2025 e acquisito agli atti del Segretariato con prot. 557 del 20/02/2025, dal quale si rileva che: *“La richiesta di verifica d’interesse culturale del patrimonio pubblico, effettuata dall’ Istituto Diocesano Sostentamento del Clero Diocesi di Camerino-San Severino Marche, era relativa alla casa canonica, identificata con part. 522, subb. 3 e 4. Da verifica catastale la part.Illa 522 comprende le seguenti unità immobiliari: sub. 1 di proprietà della Parrocchia dei Santi e Bartolomeo e sub. 5 (bene comune non censibile). Essendo la Parrocchia dei Santi e Bartolomeo proprietaria anche della Chiesa di San Giovanni, si è deciso di procedere come Complesso Chiesa di S. Giovanni e casa canonica al fine di dichiarare d’interesse l’intero complesso includendo la chiesa, identificata catastalmente con Fg.1 part.Illa A e il subalterno 1 della part.Illa 522 oggetto di richiesta di integrazione (prot. n. 2287 del 19/02/2025). La relazione storico-artistica-architettonica allegata, quindi, interessa tutto il complesso. Il Complesso Chiesa di Santa Maria alle Cave o San Giovanni e casa canonica risulta essere una pregevole emergenza architettonica, esempio delle tipiche chiese parrocchiali situate all’interno dei piccoli nuclei storici del territorio marchigiano, ovvero edifici sacri di dimensioni modeste, formati da un piccolo volume a navata unica, ma allo stesso tempo oggetto di grande devozione da parte della comunità che si è spesa sia nella costruzione, sia nella decorazione e nella conservazione dello spazio sacro. Stante le caratteristiche sopra descritte, si ritiene che il Complesso Chiesa di S. Santa Maria alle Cave o S. Giovanni e casa canonica formato dalla chiesa e dalla casa canonica, possiede i requisiti di rilevante interesse storico-artistico-architettonico, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i., tali da motivare la dichiarazione di interesse culturale del complesso”;*

Visto il parere istruttorio di ambito archeologico, di cui alla suddetta nota, dal quale si rileva che: *“Dagli atti d’Ufficio il fabbricato in questione non riveste, attualmente, interesse archeologico. Non si può tuttavia escludere la possibilità che strutture di fasi precedenti siano conservate nel sottosuolo. Si richiede pertanto che il progetto di qualsiasi opera che riguardi il sottosuolo venga trasmesso alla Sezione Archeologia della Soprintendenza per l’esame e le eventuali prescrizioni di competenza”;*

Visto il verbale della riunione del 25.02.2025 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, dal quale risulta che la Commissione, all’unanimità, ha approvato la proposta della Soprintendenza competente contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Preso atto, da quanto sin qui riportato, che il bene immobile come di seguito descritto:

Denominazione	Complesso Chiesa di Santa Maria alle Cave o San Giovanni e casa canonica
Comune	Visso (MC)
Nome strada/n. civico	Fraz. Aschio s.n.c.
Distinto al N.C.E.U.	Foglio 1 part. 522 subb. 3-4 proprietà: Istituto Diocesano Sostentamento del Clero Diocesi di Camerino-San Severino Marche Foglio 1 part. A e part.522 sub. 1 e sub. 5 (b.c.n.c) Proprietà: Parrocchia dei Santi e Bartolomeo
Confinanti	Foglio 1 part.Ile 515, 118, 121

presenta **interesse storico-artistico-architettonico** ai sensi dell’art. 10 comma 1 del citato D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42.



Ministero della cultura

SEGRETERIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

DELIBERA

Art. 1 Il bene denominato “**Complesso Chiesa di Santa Maria alle Cave o San Giovanni e casa canonica**” situato a Visso (MC), come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, è dichiarato di interesse storico – architettonico ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto testo normativo;

Art. 2 La relazione storico artistica architettonica (all.1), la documentazione fotografica (all-2) la planimetria catastale (all.3), fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene oggetto di vincolo diretto ai sensi e per gli effetti dell’art.15 del Codice dei Beni Culturali; sarà poi trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare, a cura della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio competente ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii..

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Segretario Regionale

Dott.ssa Maria Rita Palumbo